

Giacomo Todeschini

Affidabilità civica e intelligenza economica: la competenza contabile come presupposto della fiducia (XIII-XV secolo)

La parola/concetto *fides* dopo la sua fase romana e specificamente giuridica, vive una mutazione profonda in seguito alla graduale cristianizzazione dei discorsi politici ed economici europei¹. Se nell'alto medioevo il termine *fidelis* indica nello stesso tempo la persona affidabile dal punto di vista giuridico e contrattuale, ossia la persona la cui testimonianza in un tribunale è presumibilmente credibile, ma anche la persona la cui fede religiosa è da ritenersi giusta, a partire dal secolo XI, con il complicarsi del quadro politico-istituzionale caratterizzato dal doppio e concomitante fenomeno della riforma della Chiesa e della cosiddetta rivoluzione economica, la *fides*, la *fidelitas* che le dà corpo, e i *fideles* che la personificano, assumono sempre più dei significati dipendenti nello stesso tempo dal lessico intellettuale teologico, da quello giurisprudenziale e da quello socio-professionale². Per la legislazione visigota del VII secolo, fortemente influenzata dal dettato giustiniano, era certamente *infidus* giuridicamente e dunque inabilitato a testimoniare in un tribunale chi non praticava la vera *fides*, quella cristiana nella versione nicena ribadita dal *Corpus Iuris Civilis*. Si trattava di una nozione che, seppure limitata in origine all'ambito visigotico e messa a fuoco dalle politiche sovrane antiebraiche di Sisenando e del vescovo Isidoro di Siviglia nell'ambito del quarto concilio di Toledo, nel 633, verrà ampiamente ripresa e diffusa dalle collezioni di Diritto canonico a cominciare da quella pseudo-isidoriana intorno all'850, per poi rifluire verso il 1140 nel *Decretum Gratiani* (C. II, q. VII, c. 24) che la trasmetterà al Diritto canonico e civile successivo³. In questa fase,

¹ Cfr. *La fiducia secondo i linguaggi del potere*, a cura di P. Prodi, Bologna, il Mulino, 2007.

² G. Todeschini, *Visibilmente crudeli. Malviventi, persone sospette e gente qualunque dal Medioevo all'età moderna*, Bologna, il Mulino, 2007.

³ *Concilium Toletanum Quartum*, c. 64 (anno 633): «Non potest erga homines esse fidelis qui Deo extiterit infidus: iudaei ergo, qui dudum christiani effecti sunt et nunc in Christi fidem praevaricati sunt, ad testimonium dicendum admitti non debent, quamvis esse se christianos adnuntient,

però, e a partire appunto dalla versione delle cosiddette decretali pseudo-isidoriane di epoca carolingia, l'originale dettato antiebraico verrà amplificato venendo a riguardare più in generale l'inaffidabilità giuridica degli *infideles* in senso lato, degli eretici e, ancor più genericamente, degli infami di diritto e di fatto. Il testo originariamente polemico nei confronti degli ebrei convertiti della cui *fides* si sarebbe dovuto diffidare, infatti, era stato precisato, già nel clima politico che aveva prodotto le Decretali pseudo-isidoriane, per mezzo di un suo accostamento ad un'ulteriore definizione che ne generalizzava il significato: «Ut omnes qui in fide catholica suspecti sunt in testimonio humano dubii habeantur»⁴.

A partire dunque dalla ricapitolazione giuridica operata dalla canonistica e dalla civilistica bolognese, fra XII e XIII secolo, i gradi della fede e dell'affidabilità saranno analizzati in una prospettiva sempre più ravvicinata, tanto da moltiplicarli secondo una logica probabilistica in se stessa derivante dalla sempre maggiore importanza riconosciuta alla figura dell'interprete giuridico o teologico⁵ a cui, ora più che in passato, veniva affidata la ricognizione dei gradi di credibilità dei soggetti politici ed economici che nell'insieme costituivano la *civitas christiana*, assunta come *civitas* umana per definizione. L'esclusione dal diritto di testimoniare che, secondo la dottrina civilistica e canonistica, caratterizza – dal Duecento – la vasta e variegata famiglia di quanti venivano definiti *infames*, un'esclusione le cui radici per quanto riguardava gli *infames facti*⁶ affondavano anch'esse nel sistema discorsivo costruito dalle collezioni canoniche fra IX e XI secolo, si venne precisando in senso economico soprattutto in conseguenza della sempre maggior attenzio-

quia sicut in fide Christi suspecti sunt, ita et in testimonio humano dubii habentur. Infirmari ergo oportet eorum testimonium qui in fide falsi docentur, nec eis esse credendum qui veritatis a se fidem abiciunt», Projekt Pseudoisidor, <<http://www.pseudoisidor.mgh.de/html/108.htm>>, giugno 2024; cfr. W. Pakter, *Medieval Canon Law and the Jews*, Ebelsbach, Imprint, 1988, p. 161; A. Linder, *The Jews in the legal sources of the early Middle Ages*, Detroit, Wayne State University Press, 1997, p. 490. Il testo rifluisce in *Decretum Gratiani* C. 2, q. 7, c. 24.

⁴ Ps.-Benedictus Levita, *Capitularia, Libellus* V, 335: «UT OMNES, QUI IN FIDE CATHOLICA SUSPECTI SUNT, IN TESTIMONIO HUMANO DUBII HABEANTUR. Omnes, qui in fide Christi vel catholica suspecti sunt, in testimonio humano dubii habeantur. Infirmari ergo oportet eorum testimonium, qui in fide falsi docentur, nec eis esse credendum, qui veritatis fidem ignorant» benedictus.mgh.de, <<https://www.benedictus.mgh.de/edition/aktuell/libl.pdf>>, giugno 2024.

⁵ V. Crescenzi, *Linguaggio scientifico e terminologia giuridica nei glossatori bolognesi: "interpretari", "interpretatio"*, in *Vocabulaire des écoles et des méthodes d'enseignement au moyen âge*, a cura di O. Weijers, Turnhout, 1992, pp. 111-129; P. Grossi, *L'ordine giuridico medievale*, Roma, Laterza, 1995.

⁶ F. J. Rodimer, *The canonical effects of infamy of fact. A historical synopsis and a commentary*, Washington, The Catholic University of America Press, 1954; G. May, *Die Anfänge der Infamie im kanonischen Recht*, «Zeitschrift für Rechtsgeschichte» *Kan. Abt.* 47 (1961), pp. 77-94; P. Landau, *Die Entstehung des kanonischen Infamienbegriffs von Gratian zur Glossa Ordinaria*, Köln-Graz, Böhlau Verlag, 1966; F. Migliorino, *Fama e infamia: problemi della società medievale nel pensiero giuridico nei secoli 12 e 13*, Catania, Giannotta, 1985.

ne portata dai dottori del Diritto comune e dai canonisti ai *pauperes* intesi come soggetti minori dal punto di vista civico. La loro fragilità sociale nel momento stesso in cui li qualificava come presenze da tutelare, ne rendeva infatti inattendibile la parola e quindi la testimonianza davanti a un giudice, né tanto meno intentare una causa (*accusare*). Anche in questo caso la radice del discorso stava in alcuni testi giustiniani (Digesto 48, 2, 8-10; Novella 90, *de testibus*) ripresi da una lettera di Gregorio Magno (Libro XIII, epistola 45; per questa trasmissione rimando alle ricerche di Albert Gauthier⁷) che era poi stata inserita nel *Decretum* di Graziano (C. II, q. I, c. 7). Per questa via, oltre che tramite una lettura diretta dei testi del *Corpus* giustiniano, giungeva alla cultura cristiana egemone del XIII secolo il principio normativo secondo il quale gli *inopes* ovvero i poveri in senso specificamente economico erano esclusi dal diritto di testimoniare e accusare (così come altre *viles personae*) in conseguenza della presumibile natura sospetta delle loro parole, derivante da una condizione sociale inferiore, intesa a sua volta come forma di non libertà ossia di dipendenza personale in grado di viziare la loro testimonianza. La codificazione duecentesca delle ragioni che annullavano il valore di una testimonianza venne dunque a comprendere insieme con altre motivazioni di inattendibilità dei testimoni, quella che derivava dalla condizione economica subalterna di chi, pur non essendo *infidus* per motivi religiosi o *infamis* per la sentenza emessa da un giudice, era purtuttavia privo della credibilità e dell'onorabilità spettanti ai *cives* e ai *fideles* in conseguenza della sua appartenenza al gruppo economico dei *pauperes*, dei socialmente minori o, per dirlo con Tommaso d'Aquino, di quelli ai quali si possono dare ordini: «pauperes, servi et illi quibus imperari potest, de quibus probabile est quod facile possint induci ad testimonium ferendum contra veritatem»⁸. In altre parole, come ripeteranno innumerevoli autorità giuridiche dal Due al Quattrocento e oltre, da Bernardo di Pavia a Enrico di Susa, dal *Brachilogus iuris civilis* a Pillio da Medicina, da Tancredi di Bologna a Baldo degli

⁷ A. Gauthier, *L'utilisation du droit romain dans la lettre de Grégoire le Grand à Jean le Défenseur*, « Angelicum », 54/3, 1977, pp. 417-428 ; il testo della lettera in MGH *Epistolarum* T. II, Berlin 1899 : *Gregorii I Papae Registrum*, L. XIII, 47, pp. 410-412 : « ... de personis accusantium et testificantium suptiliter quaerendum est, cuius condicionis cuiusve opinionis aut ne inopes sint... », p. 411.

⁸ Tommaso d'Aquino, *Summa Theologica*, II IIae, q. 70, a. 3, *Utrum alicuius testimonium sit repellendus absque eius culpa*, *Respondeo*: «... ex exteriori conditione, sicut sunt pauperes, servi et illi quibus imperari potest, de quibus probabile est quod facile possint induci ad testimonium ferendum contra veritatem ...»; cfr. Todeschini, *Visibilmente crudeli* cit, cap. 7; *Ibidem.*, *Visibili o invisibili. Dinamiche dell'esclusione e origini della cittadinanza in Europa*, in *L'Europa allo specchio. Identità, cittadinanza, diritti*, a cura di F. Cerrato, M. Lalatta Costerbosa, Bologna, il Mulino, 2021, pp. 93-108. Sulle concezioni economiche di Tommaso d'Aquino, cfr. G. Todeschini, «*Ecclesia*» e mercato nei linguaggi dottrinali di Tommaso d'Aquino, «*Quaderni Storici*» 105/3, 2000, pp. 585-621.

Ubaldi⁹, non si poteva considerare affidabile in sede giuridica e pubblica ovvero sia civica ma anche teologico-morale chi non partecipasse a pieno titolo alla vita pubblica della *civitas*, poiché non incluso nella cerchia degli *honesti*, e cioè dei socialmente ed economicamente rispettabili: di quanti potevamo essere riconosciuti, cioè, come *cives* a pieno titolo¹⁰.

La catalogazione delle persone che avevano il diritto di testimoniare, che cioè erano considerate prevedibilmente affidabili, aveva messo in evidenza, nella dottrina giuridica tanto civilistica quanto canonistica, fra XII e XIII secolo, l'importanza della condizione economica come fattore determinante della fiducia. Se i poveri, gli *inopes*, in quanto socialmente minori, in quanto subalterni per definizione, non potevano godere di fiducia a livello giudiziario e civico, né d'altronde come recitano numerosi statuti cittadini italiani del Duecento non potevano essere eletti alle cariche pubbliche, al pari di altre categorie marginali o considerate inferiori a livello civico, ciò veniva a significare non soltanto che lo status economico tendeva ad essere inteso come significante dal punto di vista della definizione dell'appartenenza ad una cittadinanza¹¹, ma anche che i comportamenti economici ossia la capacità e le modalità di partecipazione alla vita economica divenivano un dato essenziale e valutabile dal punto di vista di chi, magistrati cittadini, autorità religiose, membri delle oligarchie politiche e commerciali, disegnava seppure talvolta in maniera contraddittoria il perimetro della *concivilitas*¹².

Per comprendere a fondo il passaggio dalla diffidenza giuridica e giudiziaria nei confronti dei *pauperes*, una diffidenza di radice giustiniana (Digesto, 48, 2, 10: «[prohibentur accusare]... nonnulli propter paupertatem, ut sunt qui minus quam quinquaginta aureos habent») rielaborata e ricodificata in ambiente canonistico, alla sfiducia nei confronti di quello che si potrebbe chiamare l'analfabetismo economico di coloro che non facevano parte della cittadinanza economicamente attiva, è utile ricordare alcuni caratteri principali della mutazione economica e politica che caratterizza prima di tutto le città centrosettebrionali italiane e dell'Europa centro-occidentale fra XIII e XV secolo.

⁹ Landau, *Die Entstehung des kanonischen Infamienbegriffs von Gratian zur Glossa Ordinaria*, cit.; Migliorino, *Fama e infamia: problemi della società medievale nel pensiero giuridico nei secoli 12 e 13*, cit.

¹⁰ Todeschini, *Visibilmente crudeli* cit.

¹¹ *Cittadinanza e disuguaglianze economiche. Le origini storiche di un problema europeo*, a cura di C. Lenoble e G. Todeschini, «Mélanges de l'École Française de Rome. Moyen Âge», 125/2, 2013, OpenEdition Journals, <<https://journals.openedition.org/mefrm/1249?lang=it>>.

¹² Cfr. *Cittadinanze medievali: dinamiche di appartenenza a un corpo comunitario*, a cura di S. Menzinger, Roma, Viella, 2017; S. Menzinger, *Pagare per appartenere. Sfere di interscambio tra fiscalità ecclesiastica e laica in Francia meridionale e nell'Italia comunale (XII secolo)*, «Quaderni storici», 49, 2014, pp. 673-708; M. Vallerani, *Fiscalità e limiti dell'appartenenza alla città in età comunale. Bologna fra Due e Trecento*, Ivi, pp. 709-742; *Valore delle cose e valore delle persone: dall'Antichità all'Età moderna*, a cura di M. Vallerani, Roma, Viella, 2018.

Come è noto, in questa fase, e cioè approssimativamente dalla metà del Duecento alla fine del Quattrocento hanno inizio e si svolgono parallelamente (1) il processo di crescita sociale oltre che economica e finanziaria del ceto riassunto assai genericamente dal termine *mercatores*, (2) il fenomeno dell'oligarchizzazione dei ceti dirigenti cittadini e (3) la crescita della produzione di testi che analizzano, valutano e definiscono il sistema dei mercati in trasformazione. Questi tre aspetti della, come è stata chiamata, "rivoluzione economica"¹³ bassomedievale e della nascita di una civiltà di mercato, sono difficilmente distinguibili l'uno dall'altro, costituendo piuttosto tre momenti strettamente interconnessi della formazione di quello che sarà, soprattutto a partire dal Tre-Quattrocento, un ethos politico-economico e contemporaneamente etico-civico fortemente propagandato e istituzionale. Benché in passato la storiografia abbia impropriamente distinto la prassi economica e il perfezionamento delle tecniche contabili e finanziarie che caratterizzano questo periodo dal mutamento degli equilibri politici e dall'aumento imponente di testi e discorsi relativi ai giochi di mercato e degli scambi, appare oggi chiaro che l'ascesa sociale di *mercatores*, *campsores* e *bancheriii*, l'assunzione del potere da parte di oligarchie fortemente connotate in termini patrimoniali e specificamente dotate di grandi competenze finanziarie, e l'emersione vistosa di una trattatistica e di una discorsività pubblica dedicata a nominare e risolvere i conflitti prodotti da questa grande trasformazione sono gli aspetti complementari di un mutamento epocale in grado di modificare profondamente le logiche della convivenza e di ricodificare le regole alla base delle relazioni fiduciarie¹⁴. È nell'ambito di questa trasformazione che nascono e si diffondono dalla prima metà del Duecento e prima di tutto in Toscana, le scuole di abaco, gli insegnanti e l'insegnamento, cioè dell'aritmetica e della matematica ritenuti funzionali alla formazione professionale, fin dalla prima adolescenza, di futuri commercianti, contabili ed amministratori locali. L'assunzione nel 1241 da parte del comune di Pisa di Leonardo Pisano, il Fibonacci, come maestro in *abbacandis estimationibus et rationibus* che avviasse i funzionari del comune alle logiche contabili, forse più ancora della stesura del celebre *Liber abaci* da parte di questo appartenente al ceto mercantile toscano nel

¹³ A. Cortonesi, L. Palermo, *La prima espansione economica europea: secoli XI-XV*, Roma, Carocci, 2009; L. Palermo, *Storia del commercio*, Roma-Bari, Laterza, 2014; F. Franceschini *et al.*, *La crescita economica dell'Occidente medievale: un tema storico non ancora esaurito*, Roma, Viella, 2017.

¹⁴ La bibliografia è vasta. Ma cfr. F. Lane, E. Mueller, *Money and Banking in Medieval and Renaissance Venice. I: Coins and Moneys of Account* (1985), J. Hopkins Univ, Press, 2020; J. F. Padgett, P. D. McLean, *Economic Credit in Renaissance Florence*, «The Journal of Modern History» 83, 2011, pp. 1-47; *Cittadinanza e disuguaglianze economiche*, cit.; *Il governo dell'economia. Italia e Penisola Iberica nel basso Medioevo*, a cura di L.Tanzini, S. Tognetti, Roma, Viella, 2014.

1202¹⁵, ci parla chiaramente dell'importanza che, a partire dal XIII secolo, viene ad avere la competenza numerale e contabile per la società cittadina in crescita. Tuttavia, gli studiosi che si sono occupati della diffusione di questa forma del sapere e delle logiche educative e scolastiche che la diffondevano, hanno prestato scarsa attenzione alle ricadute sociali, economiche e giuridiche che la accompagnarono e al rapporto che essa ebbe con la rivoluzione economica di cui si è detto tanto dal punto di vista economico quanto da quello più ampiamente giuridico e antropologico. Benché infatti la disseminazione di una cultura matematica nelle città italiane a forte sviluppo economico fra Due e Quattrocento venga abitualmente presentata come una forma di generale e generica crescita culturale, non può sfuggire che essa fu un fenomeno riguardante ceti socio-economicamente specifici e ben difficilmente identificabili con la maggioranza delle popolazioni cittadine. Si trattò dunque, di conseguenza, di una forma di alfabetizzazione economica fortemente selettiva per quanto atteneva alle competenze che determinava nel momento stesso in cui si affermava e veniva definita, sempre più fra Tre e Quattrocento, come l'attributo e lo strumento culturale indispensabile di chi in effetti componeva lo strato medio-alto delle realtà civiche¹⁶.

Sullo sfondo di questa trasformazione delle dialettiche del potere e dell'economia gradualmente realizzatasi nell'arco di circa tre secoli, fra XII e XIV, e dunque sullo sfondo di una mutazione al tempo stesso delle tecniche economiche, dell'etica sociale e dei modi in cui si manifestava l'egemonia politica, quali furono la condizione e il ruolo degli appartenenti ai gruppi di popolazione urbani e non urbani la cui appartenenza civica risultava incerta, il cui sostentamento non dipendeva o dipendeva solo minimamente dalla rivoluzione commerciale e finanziaria, e la cui partecipazione alla vita politica e istituzionale era nullo o estremamente ristretto¹⁷? Per afferrare questo aspetto

¹⁵ E. Ulivi, *Gli abacisti fiorentini delle famiglie del maestro Luca, Calandri e Micceri e le loro scuole d'abaco, secc. XIV-XVI*, Firenze, Olschki, 2013; G. De Luca, A. Nuovo, F. Piseri, *La formazione del mercante. Scuola, libri e cultura economica a Milano nel Rinascimento*, Milano, Editoriale Delfino, 2021. Cfr. J. Kaye, *Economy and nature in the fourteenth century. Money, market exchange, and the emergence of scientific thought*, Cambridge, Cambridge University Press, 1998; M.P. Maraghini, *Il fenomeno abachistico a supporto dei cambiamenti socio-economici: Arezzo tra il XIII ed il XVI secolo*, «Pecunia. Revista de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales Universidad de León» 13, 2011, pp. 23-58.

¹⁶ Cfr. *Estados y mercados financieros en el Occidente cristiano (siglos XIII-XVI)*, Pamplona (XLI Semana de Estudios Medievales, Estella, 15-18 de julio de 2014), 2015; *Social Mobility in Medieval Italy (1100-1500)*, edited by Sandro Carocci and Isabella Lazzarini, Roma, Feltrinelli, 2018. Cfr. M. A. Denzel, J.C. Hocquet, H. Witthöft, (ed. by), *Kaufmannsbücher und Handelspraktiken vom Spätmittelalter bis zum beginnenden 20. Jahrhundert*, Stuttgart, 2002.

¹⁷ Cfr. P. Boglioni, R. Delort, C. Gauvard (ed. by), *Le petit peuple dans l'Occident médiéval: terminologies, perceptions, réalités*, Paris, Publications de la Sorbonne, 2002; G. Todeschini, *Visibilmente crudeli* cit. ; *Cittadinanza e disuguaglianze economiche*, cit.

del problema, e la questione ad esso connessa della ridefinizione delle regole che definivano l'affidabilità delle persone presenti sui territori che vedevano, in Italia soprattutto, il dispiegamento della nuova società di mercati, occorre soffermarsi brevemente sulla riorganizzazione delle logiche di cittadinanza che accompagnò la trasformazione economico-politica tre-quattrocentesca. Come è noto, ed è stato mostrato dal lavoro di Pietro Costa¹⁸, la nozione di cittadinanza come insieme astratto di doveri/diritti è estranea alla cultura legislativa e giuridica bassomedievale; è però contemporaneamente vero che, fra Due e Quattrocento, non casualmente, nelle città-stato italiane teatro della rivoluzione economica e politica di cui si è detto crebbero le discussioni sul significato della cittadinanza o per essere più precisi dell'essere *cives* di queste città. Al tempo stesso i pareri dei giuristi in materia, fra i più noti e studiati quelli di Bartolo da Sassoferrato e Baldo degli Ubaldi¹⁹, vennero affiancati da una produzione statutaria, ossia legislativa locale che, pur facendo riferimento al dettato dei romanisti e dei canonisti e per il loro tramite ai commenti del Diritto romano in materia, veniva però stabilendo in termini estremamente concreti e puntuali la differenza che doveva intercorrere fra la cittadinanza piena rivelata dal diritto di partecipare attivamente alla vita politica, un diritto che comprendeva quello di essere eletti alle cariche pubbliche, e la cittadinanza ridotta o ristretta di coloro che, per la loro appartenenza socio-economica non potevano godere di questo livello alto della cittadinanza o dell'appartenenza. I pareri dei giuristi, di cui qui si ricorderà solo quello di Bartolo sul carattere imperativo delle decisioni dei governi in materia di appartenenza al corpo civico (*civitas sibi faciat civem*), erano affiancati da disposizioni legislative che, tendenzialmente, come ha scritto di recente Sara Menzinger «legando l'identità di *civis* agli obblighi fiscali» e in particolare alla «colletta come imposta diretta e proporzionale sul patrimonio» facevano dell'«allineamento *civis/collecta/domus* (o *predium*)» un presupposto orientato a indicare come «*cives* i proprietari, o, più rischiosamente, a escludere dai benefici della cittadinanza chi non possieda nulla.»²⁰ In altri

¹⁸ P. Costa, *Civitas: Storia della cittadinanza in Europa. Bd. 1. Dalla civiltà comunale al Settecento*, Roma, Laterza, 1999.

¹⁹ J. Kirshner, "*Civitas sibi faciat civem*": Bartolus of Sassoferrato's Doctrine on the Making of a Citizen, «*Speculum*» vol. 48, 1973, pp. 694-713; *Ibidem*, *Between nature and culture: an opinion of Baldus of Perugia on Venetian citizenship as second nature*, «*Journal of Medieval and Renaissance studies*», vol. 9, 1979, pp. 179-208; *Ibidem*, *Women Married Elsewhere: Gender and Citizenship in Italy*, in A. J. Schutte et al. (ed. by), *Time, space, and women's lives in early modern Europe*, Kirksville 2001, pp. 117-149; *Ibidem*, *Dowry, domicile, and citizenship in late medieval Florence*, in D.S. Peterson et al. (ed. by), *Florence and beyond. Culture, society and politics in Renaissance Italy*, Toronto 2008, pp. 257-270; *Ibidem*, *Pietro d'Ancarano on Citizenship and Intestate Succession in Ferrara*, «*Rivista internazionale di diritto comune*», 32, 2021, pp. 203-233.

²⁰ S. Menzinger, *Diritti di cittadinanza nelle quaestiones giuridiche duecentesche e inizio-trecentesche (I)*, in *Cittadinanza e disuguaglianze economiche*, cit.

termini, come ha mostrato recentemente Massimo Vallerani facendo anche riferimento ai lavori sulla giustizia penale di Mario Sbriccoli, l'appartenenza al corpo civico in senso completo così come il riconoscimento di una affidabilità pubblica presumibilmente indiscussa dipendeva sempre di più, nella fase di oligarchizzazione e di crescita dominativa e culturale dei ceti mercantili e finanziariamente più agguerriti, dalla condivisione tanto di un'identità di gruppo fondata sulla consistenza patrimoniale e fiscale, quanto dalla alfabetizzazione economica e contabile ad essa inerente²¹.

In questa prospettiva e in questo clima il termine *pauperes*, generalmente e tradizionalmente indicativo di coloro che, poiché subalterni, erano stati dichiarati inaffidabili in quanto soggetti minori *quibus imperari potest*, finiva per includere e riassumere gruppi socio-professionali ed economici molto ampi di cui specificamente facevano parte (secondo gli statuti di varie città italiane trecentesche) i lavoratori dipendenti, i condannati da un tribunale, i nemici politici, gli eretici, gli stranieri, e, ovviamente, gli infedeli che, come ebrei e islamici, non potevano godere per definizione di una cittadinanza perfetta²². A ben guardare, però, ora la mancanza di fiducia pubblica nei confronti degli appartenenti a questi gruppi quanto mai variegati e diversi non dipendeva più, come nel Diritto canonico e civile fra XI e primo XIII secolo, dalla loro inadeguatezza civica ossia dalla loro minorità, dal fatto di essere pensati come indegni e ricattabili, ma piuttosto dal fatto che essi non facevano parte delle reti relazionali economiche e politiche egemoniche locali o sovra-locali, sicché dunque si poteva facilmente presumere la loro ignoranza dei fondamenti civici e culturali stabiliti dal sistema relazionale al potere a cominciare da quelli che rimandavano ad una razionalità contabile. L'indegnità civica così come l'inaffidabilità testimoniale non derivavano più soltanto dalla condanna di un giudice o da una condizione di asservimento e di "infamia di fatto" così come era stato precedentemente affermato dal Diritto civile e canonico, ma cominciavano ad essere definite, in termini meno precisi e più contrattabili, da una incapacità economica e da un'ignoranza amministrativa ben rivelate dall'invisibilità fiscale e dall'assenza in ambito familiare e professionale di una personalità giuridica come quella dimostrata dalla tenuta di libri contabili sempre più nettamente prescritta oltre che dalla normativa statutaria, dal dettato dei manuali di mercatura, una tipologia documentaria ancora da indagare a fondo e in vistosa crescita appunto a

²¹ M. Vallerani, *Diritti di cittadinanza nelle quaestiones giuridiche duecentesche (II). Limiti dell'appartenenza e forme di esclusione*, *Ibidem*; Id., *Fiscalità e limiti dell'appartenenza alla città in età comunale*, cit.

²² P. Boglioni, R. Delort, C. Gauvard (ed. by), *Le petit peuple dans l'Occident médiévale*, cit. ; C. Quertier, R. Chilà, N. Pluchot (a cura di), *Arriver en ville: les migrants en milieu urbain au Moyen Âge*, a cura di Paris, Publications de la Sorbonne, 2013.

partire dalla seconda metà del XIII secolo. Il fatto che, come ha ben mostrato di recente Etienne Hubert, riferendosi all'Italia del Duecento, è in questo periodo che «la persona singolare, individuo nel e del comune, diventa un oggetto politico nuovo» da mettere a fuoco e disciplinare, fa sì di conseguenza, come ha ancora scritto Hubert, che divenisse decisivo per chi governava imparare «a conoscere e a riconoscere con certezza tutti i membri del gruppo» definibile come *civitas*²³. Contemporaneamente, quando si trattava di perimetrare quelli che oggi si direbbero i diritti di cittadinanza delle persone, la natura sempre più nettamente computabile della fiducia di cui le persone potevano godere di fronte alle altre e di fronte al governo e alla giustizia, ovvero la crescente identificazione di fiducia e credito nel senso più stretto del termine, chiamava in causa la misura e l'entità del loro indebitamento o anche della loro invisibilità all'interno spazio pubblico del debito e del credito. La competenza civica intesa come comprensione delle regole economiche e partecipazione alla *civitas* intesa quale organismo, Corpo patrimoniale, e dunque la conseguente inclusione nella dimensione fiduciaria che lo caratterizzava, poteva dunque essere valutata considerando, accanto alla posizione fiscale degli individui e delle famiglie, la loro presenza nell'ambito di fondamentali liturgie economiche e civiche come, soprattutto dal XIV secolo, il debito o prestito pubblico²⁴.

L'attivazione di questa forma di finanziamento degli Stati originatasi in Italia fra XIII e XIV secolo e consistente com'è noto in una vendita di titoli nominali garantiti dalle entrate pubbliche che a loro volta garantivano il percepimento da parte dei privati di un interesse periodico, vista l'impossibilità dei governi di restituire il capitale anticipato (ciò che condurrà fra Tre e Quattrocento, a Venezia, Firenze e Genova, alla fondazione dei cosiddetti Monti Comuni ossia di istituzioni in grado di codificare il debito pubbli-

²³ E. Hubert, *Il progetto di una società evidente. Riconoscere le persone e le cose nello spazio politico (XII-XIV secolo)*, in J. Chiffolleau, E. Hubert, R. Mucciarelli (eds by), *La necessità del segreto. Indagini sullo spazio politico nell'Italia medievale ed oltre*, Roma, Viella, 2018, pp. 239-265.

²⁴ C. Lenoble, *Comptabilité, ascèse et christianisme. Note sur la formation et la diffusion d'une culture comptable chrétienne au Moyen Âge*, in T. Pécout (ed. by), *De l'autel à l'écritoire genèse des comptabilités princières en Occident (XII^e-XIV^e siècle)*, Paris 2017, pp. 21-48; L. D. Armstrong, *Usury and public debt in early Renaissance Florence: Lorenzo Ridolfi on the Monte Comune*, Toronto 2003; A. Molho, *Firenze nel Quattrocento. 1: Politica e fiscalità*, Roma, Edizioni di Storia e letteratura, 2006; Ch. Barteleit, *Die Staatsverschuldung in Florenz. Ende des 15. Jahrhunderts. Der Monte Comune 1494-1512*, Berlin, Logos, 2004; J. Miner, *Lest we break faith with our creditors: Public debt and civic culture in fourteenth-century Genoa*, Stanford, Stanford University, 2011; *Ibidem*, *Profit and Patrimony: Property, Markets, and Public Debt in Late Medieval Genoa*, «Business History Review» 94, Spring 2020, pp. 73-94; J. Kirshner, *Privileged risk: the investments of Luchino Visconti in the public debt (monte comune) of Florence*, in *Politiche del credito. Investimento, consumo, solidarietà*, Asti 2004, pp. 32-67; G. Todeschini, *I mercanti e il tempio*, Bologna, il Mulino, 2002, c. 8 § 3 («Commerciare i crediti: il prestito pubblico e l'utile individuale»).

co dandogli la forma di un Ente governativo), quello che sarebbe poi stato chiamato “debito pubblico”, non fu semplicemente come spesso si è ripetuto l’effetto neutro di una rivoluzione economica e l’inizio di un’amministrazione pubblica organizzata a partire da criteri finanziari che prevedevano la partecipazione privata alla gestione della cosa pubblica fino all’acquisizione o all’acquisto di parte delle entrate dello Stato. Oltre a ciò, il decollo istituzionale del debito o prestito pubblico, sia forzoso che volontario, e i dibattiti sulla sua natura usuraria o meno, che ne accompagnarono la diffusione in Italia fra Tre e Quattrocento, furono importanti anche nell’ambito della definizione dei criteri di identificazione dei *cives* e di valutazione della loro affidabilità²⁵. Per afferrare questo aspetto di quella che abitualmente è rappresentata soltanto come una svolta fiscale e amministrativa²⁶, bisogna ricordare in primo luogo che l’acquisto di cartelle del debito pubblico era riservata ai cittadini riconoscibili come tali, ossia individuabili dal punto di vista tributario, in secondo luogo che la partecipazione al debito pubblico richiedeva oltre a una certa disponibilità economica anche una almeno discreta competenza contabile, e infine in terzo luogo che coloro che prestavano denaro agli Stati erano fra loro molto diversi sicché accanto al gruppo dei creditori dello Stato appartenenti a ceti medi ed alti risaltava il gruppo assai ristretto dei creditori che facevano parte delle élites sociali e politiche e che, spesso, poiché godevano di diritti di cittadinanza in differenti città-Stato, potevano acquistare titoli ossia prestare denaro allo Stato in contesti territoriali diversi e lontani l’uno dall’altro²⁷. In altre parole, la cosiddetta invenzione del debito pubblico funzionò anche da meccanismo istituzionale in grado di suddividere la popolazione sulla base della sua identità fiscale, patrimoniale e cetuale²⁸. Di conseguenza la partecipazione al debito pubblico divenne la prova oltre che di una verificabile cittadinanza, di una disponibilità economica e di una riconoscibilità politica identiche alla affidabilità. Chi prestava allo Stato,

²⁵ L. Tanzini, *I forestieri e il debito pubblico di Firenze nel Quattrocento*, «Quaderni storici» 49, 2014, pp. 775-808; R. Lambertini, *Il dibattito medievale sul consolidamento del debito pubblico dei comuni. L'intervento del teologo Gregorio da Rimini (1385)*, Milano, ASSB, 2009; F. Ferrara, *Oligarchie finanziarie tra commercio, banca e debito pubblico. Gli antichi Banchi di Venezia*, in T. Fanfani (a cura di), *Alle origini della banca. Mercanti-banchieri e sviluppo economico*, a cura di, Roma, Bnaccaria Editrice, 2003, pp. 327-388.

²⁶ G. De Luca, A. Moioli, (a cura di), *Debito pubblico e mercati finanziari in Italia. Secoli XIII-XX*, Milano 2007.

²⁷ Cfr. G. Ceccarelli, “*Tutti gli assicuratori sono uguali, ma alcuni sono più uguali degli altri*”. *Cittadinanza e mercato nella Firenze rinascimentale*, in *Cittadinanza e disuguaglianze economiche*, cit.; Kirshner, *Privileged risk: the investments of Luchino Visconti in the public debt (monte comune) of Florence*, cit.; Todeschini, *Finanza e usura: i linguaggi dell’economia pubblica come retoriche della disuguaglianza sociale (XII-XV secolo)*, in *Estados y mercados financieros en el Occidente cristiano*, cit., pp. 83-103.

²⁸ Per un’esposizione più ampia e la bibliografia, cfr. G. Todeschini, *La banca e il ghetto. Una storia italiana*, Roma, Feltrinelli, 2018, Parte II (*La banca secondo natura*), c. 4 (*I corpi e il Corpo*).

se ne fidava ed era riconosciuto al tempo stesso dallo Stato come affidabile. Fu così possibile l'apparizione europea, inizialmente sulla scena degli Stati regionali italiani tre-quattrocenteschi, di figure per dire così di "super-cittadini" in grado di acquistare titoli in Stati diversi, di essere riconosciuti come cittadini a pieno titolo di realtà politiche diverse e di godere dunque di una fiducia sovralocale o sovranazionale direttamente proporzionale a quella che essi riconoscevano agli Stati di cui divenivano finanziatori. Accanto ai *cives* creditori dello Stato e ai *cives* straordinari creditori di più Stati, continuava però ad esistere la massa di coloro che non potevano essere creditori dello Stato poiché non erano *cives* ma semplicemente *habitatores* di città e territori. Queste persone, la cui identità civica era in discussione a causa della loro inesistenza fiscale o della loro indefinibilità giuridica, oppure della loro precarietà economica e civica e quindi del loro analfabetismo economico e contabile, non potevano essere riconosciute come degne di fiducia per mezzo della lente di ingrandimento costituita dal debito pubblico. Tra costoro spiccavano, fra Tre e Cinquecento, stranieri e infedeli, in particolare ebrei, così come *inopes* e *indigentes*, la cui imperfetta cittadinanza o cittadinanza a termine e *sub condicione*, in ogni caso passiva, coincideva con una impossibilità di entrare a far parte del gruppo dei cittadini a pieno titolo coinvolti nel giro d'affari messo in moto dall'istituzione del debito pubblico. Alla fine del Quattrocento la grande ricapitolazione giuridico economica di Konrad Summenhart potrà dunque stabilire come cosa ovvia l'identità esistente fra *cives* e *praestantes vel creditores civitatis*, implicando in questo modo il primato di affidabilità di coloro che finanziando lo Stato e mostrando così di conoscere le regole economiche che lo facevano funzionare si rivelavano degni di una superiore fiducia²⁹.

La dimensione per così dire bancaria della fiducia aveva dunque a che fare, alla fine del medioevo, e specialmente nell'Italia delle grandi compagnie commerciali, tanto con una disponibilità economica in grado di tradursi in forme di finanziamento agli Stati quanto con una competenza, una alfabetizzazione contabile e amministrativa in grado di garantire l'affidabilità economica e giuridica dei cittadini. Un passaggio istituzionale ulteriore di questo processo fu rappresentato nella seconda metà del Quattrocento dalla fondazione dei Monti di Pietà in numerosissime città italiane. Senza volersi ora soffermare sul nesso, forte e importante, che intercorse fra il debito pubblico consolidato, il cosiddetto Monte comune, e la creazione dei Monti di Pietà³⁰,

²⁹ Konrad Summenhart, *De contractibus licitis et illicitis*, Tractatus II, Q. 44, Venezia 1580, p. 183 : « *cives praestantes vocabo cives, vel creditores civitatis, et debitores illorum creditorum vocabo civitatem* ».

³⁰ Cfr. ora la bibliografia e i contributi raccolti in *Credito e Monti di Pietà tra medioevo ed età moderna: Un bilancio storiografico*, a cura di I. Zavattoni e P. Del Corno, Bologna, il Mulino, 2020.

sarà però necessario sottolineare quanto queste nuove istituzioni creditizie destinate a trasformarsi dopo il 1515 in una rete di banche o di casse di risparmio locali direttamente controllate e amministrare dalle élites locali³¹, siano state significative per un'ulteriore definizione della relazione fiduciaria che legava cittadini e poteri pubblici. Come è stato ampiamente dimostrato, i Monti di Pietà erogavano prestiti ai cosiddetti «poveri meno poveri» ossia agli appartenenti ai certi medi indebitati di cui però si potesse prevedere un ritorno alla solvibilità: artigiani e mercanti, agricoltori e negozianti in difficoltà erano quindi i clienti tipici dei Monti. Un altro requisito richiesto per poter fruire di questo tipo di credito era poi costituito dalla cittadinanza, dalla qualifica di *civis*. Ciò che significava un'esclusione dal credito erogato dai Monti di Pietà di tutti coloro che, per ragioni molto diverse, la cattiva fama, la provenienza da altri territori, la religione non cristiana, la povertà estrema, non potevano godere dei diritti di cittadinanza³². Anche in questo caso, al fondo della logica esclusiva stava la certezza istituzionale di una non avvenuta acculturazione economica e contabile di quanti, non *cives*, non avvezzi ad una gestione economica quotidiana, non educati alle regole di una contabilità almeno minimale, non potevano offrire valide garanzie di restituzione all'Ente creditizio ed erano pertanto all'esterno delle reti fiduciarie che esso aveva il compito di definire e di rafforzare.

Alle soglie della modernità, insomma, l'affidabilità civica e politica ma anche la credibilità in sede giuridica erano sempre più determinate dall'appartenenza a reti relazionali fondate su forme di alfabetizzazione economica e contabile intese come funzionali alla partecipazione alla vita finanziaria e fiscale degli Stati e ormai indistinguibili dalla comprensione dei significati della cittadinanza nel senso pieno del termine.

Dal *si non est civis non est homo* di Remigio de' Girolami nel Trecento³³ con i suoi densi riferimenti alla necessaria intelligenza economica di chi era in grado di contribuire al *bonum commune*, fino alla precettistica economica di Leon Battista Alberti con la sua insistenza sulla razionalità economica e contabile come fondamento della *civilitas*³⁴, e oltre, sino al mondo futuro

³¹ Cfr. il caso esemplare di Bologna: M. Carboni, *Il credito disciplinato. Il Monte di pietà di Bologna in età barocca*, Bologna, il Mulino, 2014.

³² *Credito e Monti di Pietà tra medioevo ed età moderna*, cit.

³³ Remigio de' Girolami, *De bono comuni*, IX, in E. Panella, *Dal bene comune al bene del comune. I trattati politici di Remigio de' Girolami nella Firenze dei Bianchi-Neri*, Firenze, Editore Nerbini, 2014, pp. 138-139, E-Theca, <<http://www.e-theca.net/emiliopanella/remigio3/dbc.htm>>, giugno 2024; cfr. Costa, *Civitas* cit.; E. I. Mineo, *Cose in comune e bene comune. L'ideologia della comunità in Italia nel tardo medioevo*, in A. Gamberini, J.P. Genet, A. Zorzi (a cura di), *The languages of the political society. Western Europe, 14th-17th Centuries*, Roma, Viella, 2011, pp. 39-67.

³⁴ Leon Battista Alberti, *I libri della famiglia*, a cura di R. Romano, A. Tenenti, F. Furlan, Torino 1994.

delle riflessioni di John Locke sull'irrazionalità economica dei nativi americani³⁵, è possibile ricostruire lo snodarsi del discorso europeo sulla corrispondenza necessaria fra ragione economica e socialità fiduciaria intesa come presupposto dell'appartenenza civica.

Antonio Genovesi nel 1765 ribadirà l'importanza di questa equivalenza tra le dialettiche economiche della fiducia all'origine di forme della cittadinanza pienamente consapevole e la prosperità o lo sviluppo economico delle città e degli Stati:

Si può dunque dire, che la fede è nei corpi civili quel, che è ne'corpi naturali la forza di coesione, e di reciproca attrazione, senza della quale non si può avere niuna massa ferma e durevole. E di qui si può di leggieri comprendere quanto ad ogni ben regolato corpo politico importi, che non si trascuri nessuna di quelle cose, le quali sono indiritte, e ordinate a mantener viva l'amicizia de' cittadini fra loro, e salva la riverenza delle leggi, del patti, e delle promesse, e quella confidenza, che i membri della società hanno nella virtù, e nella protezione dell'imperio: perciocchè l'amicizia e la mutua confidenza gli fa coraggiosi negli scambievoli soccorsi della vita; e la certezza della protezione gli affida, e gli rende arditi e franchi nel reciproco contrattare; donde nasce e si conserva il gusto del vivere civile, e quindi lo spirito d'industria, che cagionano l'opulenza dello Stato. Quanto ciò sia efficace a mantener l'arti, e ad accrescere il traffico, si può chiaramente conoscere dalla vita de' selvaggi, tra i quali per mancanza di fede niuna confidenza è dell'uno nell' altro, niuna, o poca società, e quasi niuna industria, e commercio fra le diverse loro popolazioni. E quindi è principalmente, che essi sono rozzi, barbari, e poveri³⁶.

³⁵ John Locke, *Two Treatises of Government*, Oxford 1824, II 34, p. 149, II 41, p. 154; cfr. P. Sebastianelli, *Il diritto naturale dell'appropriazione. Ugo Grozio alle origini del pubblico e del privato*, Bologna, I libri di Emil, 2012; G. Todeschini, *Come l'acqua e il sangue. Le origini medievali del pensiero economico*, Roma, Viella, 2021, pp. 183 ss.

³⁶ A. Genovesi, *Lezioni di commercio o sia d'economia civile*, II 10, Bassano, 1769, pp. 113-114.